

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che durante la presente seduta di Consiglio sarà discusso e posto in votazione il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023, la cui documentazione è stata depositata per la consultazione da parte dei Sigg. Consiglieri, nei modi e termini stabiliti dalla vigente normativa e dal Regolamento del Consiglio Comunale;

CONSULTATO l'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133, che tratta della "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" e testualmente recita:

- 1. "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente;*
- 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;*
- 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;*
- 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;*
- 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato Decreto-Legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato Decreto-Legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare;*
- 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi;*
- 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del Decreto-*

Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;

9. *Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410.”;*

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 04.12.2008 con la quale, ai sensi della norma sopra richiamata, è stata operata la ricognizione e l'inserimento degli immobili di proprietà comunale da valorizzare o dismettere negli elenchi redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e, conseguentemente, è stato redatto il Piano delle valorizzazioni e dismissioni per il periodo 2009/2011 al fine di addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio e che lo stesso è stato modificato con delibera G.C. n. 37 del 04.06.2012;

PRESO ATTO che per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati gli immobili suscettibili di valorizzazione, anche mediante le procedure previste dall'art. 3-*bis* della legge n.351/2001 e gli immobili suscettibili di dismissione per i quali sono state redatte apposite stime e indicate le destinazioni urbanistiche anche in variante alla vigente strumentazione urbanistica;

DATO ATTO che, come prescritto dal comma 3 del citato art. 58, si è provveduto alla pubblicazione degli elenchi approvati con delibera di Giunta n. 11 del 21.01.2021 e che, in seguito a detta pubblicazione, non sono pervenute osservazioni né opposizioni e che, dunque, la proprietà e classificazione degli immobili ivi contenuti è pienamente confermata;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

VISTI ED ALLEGATI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio interessato;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare il contenuto della deliberazione di Giunta n. 11 del 21.01.2021, dando atto che la situazione relativa agli immobili comunali è rimasta invariata;
3. di approvare l'allegato Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale, ai sensi dell'art. dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133;
4. di inserire copia della presente fra gli allegati al Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2021.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
COMPAGNONI PIERANGELA

Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto

COMUNE DI REDAVALLE
Prov. di Pavia

A) Elenco degli immobili di proprietà comunale ad uso istituzionale.

1. Edificio sito in via Garibaldi n. 14 – 16 articolato su due piani:
per una metà adibito ad uffici comunali con soprastante sala consiliare ed archivio e sottostante cantinato, per la restante metà adibito a mensa e locali di supporto per le attività delle Scuole Elementari.

Foglio 6 n. 1297 sub. 2 (Municipio in fase di definizione da parte dell’Agenzia dell’Entrate)

Foglio 6 n. 1297 sub. 1 cat. B/5 classe U mc. 1626 (scuole)

Foglio 6 n. 1196 are 00.42

Foglio 6 n. 1191 are 18.33 (proprietà Opera Pia)

2. Edificio sito nel cortile retrostante il Municipio, adibito a rimessa per gli automezzi Comunali.

Foglio 6 n. 1194 sub. 5 cat. C/6 classe 2 mq. 72

3. Porzione dell’edificio denominato “Palazzo Priora” sito in via Capitani n. 32, articolato su tre piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato. Detta porzione completamente ristrutturata, comprende il piano terra adibito ad ambulatorio medico, biblioteca ed atrio d’ingresso, nonché il 1° piano adibito a Scuola Materna.

Foglio 6 n. 402 cat. A/2 classe 2 vani 20.5

4. Edificio ex “Ostello Xenodocchio” sito in via Garibaldi n. 18, nel cortile retrostante il Municipio, articolato su due piani, adibito a Scuole Elementari.

Foglio 6 n. 1194 sub. 7 cat. D/2

B) Elenco immobili di proprietà comunale ad uso non istituzionale.

5. Restante parte dell’edificio denominato “Palazzo Priora” di via Capitani n. 32 comprendente il piano seminterrato ed il secondo piano, attualmente inutilizzati in quanto solo parzialmente ristrutturati.

Annessa area cortilizia e terreni

Foglio 6 n. 402 cat. A/2 classe 2 vani 20.5

Foglio 6 n. 164 sub. 2 Porz. Rur. F.P.

Foglio 6 n. 404 E.U.

Foglio 6 n. 161 Vigneto are 39.25

Foglio 6 n. 163 Semin. are 4.43

Foglio 6 n. 743 Vigneto are 1.54

6. Fabbricatello sito nel cortile del "Palazzo Priora" adibito a locale ricreativo con antistante portico.

Foglio 6 n. 748 F.R.

7. Fabbricatello sito nel cortile del "Palazzo Priora" adibito a cucina con adiacente altro fabbricato uso servizi igienici e ripostiglio relativi all'attività ricreativa.

Foglio 6 n. 161

8. Edificio ad un solo piano sito in via Capitani n. 32, in prossimità del "Palazzo Priora" adibito a sala polifunzionale, con annessa area cortilizia.

Foglio 6 n. 172 F.R.

Foglio 6 n. 166 E.U.

Foglio 6 n. 591 E.U.

Foglio 6 n. 400 sub. 1 cat. A/ classe vani 2

9. Edificio ad un solo piano terra adibito a spogliatoi e servizi annesso al campo per il gioco del calcio; sito in via San Rocco. (proprietario per l'area è l'Opera Pia)

Foglio 4 n. 543 cat. E/9

10. Fabbricatello sito in via Emilia, snc angolo via Modena, adibito a ripostiglio, un tempo annesso al peso pubblico (non più in funzione).

Foglio 4 n. 35 cat. C/2 mq. 6

11. Fabbricato adibito a centrale acquedotto, sita in via per Casa Ramati

Foglio 7 n. 595 cat. E/9

Il Tecnico Comunale
Geom. Andrea Mussi